

*Circolare:* 114/2021

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-21485/I.1

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri

*Data.:* 11 ottobre 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo  
Infermieri Pediatrici

*Oggetto:* Legge 16 settembre 2021, n. 126  
Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento  
delle qualifiche professionali sanitarie

**Loro Sedi**

Si informano gli Ordini in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224 è stata pubblicata la Legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” (allegato) che all'art.1 dispone che lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto qui d'interesse, deve inoltre evidenziarsi come con la predetta legge è stato inserito nel testo normativo del D.L. n. 105/2021, il nuovo art. 6-bis avente lo scopo di far fronte alla carenza di personale sanitario e socio-sanitario da impiegare nella lotta all'epidemia da Covid-19.

Il suddetto articolo prevede, invero, la proroga al 31 dicembre 2022 (ben oltre, dunque, la durata dello stato d'emergenza, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021) del regime di deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie previsto ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020.

Tale deroga, si ricorda, consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, la professione infermieristica con qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea – o, nel caso di soggetti non provenienti dall'Unione Europea, con permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa - anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 (si veda art. 13, c. 1, D.L. 18/2020).

Devono ritenersi escluse, pertanto, dallo speciale regime derogatorio in commento tutte le assunzioni che non siano volte a far fronte, in via diretta, all'epidemia da Covid-19.

Quanto alle procedure di assunzione si ricorda che gli interessati, ai sensi del disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, devono presentare apposita “*istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto*” (sottolineato aggiunto).



Tali amministrazioni hanno adottato, peraltro, nella maggior parte dei casi, apposite circolari esplicative inerenti alle procedure di assunzione.

Non potrà procedersi, invece, all'invio diretto della suddetta istanza ad altri enti ivi comprese le strutture sanitarie.

Si precisa, infine, come alla luce del quadro normativo sopra delineato, devono considerarsi esclusi gli Ordini professionali dalla procedura *de qua* che resta interamente demandata alle Regioni ed alle provincie autonome.

Cordiali saluti.

*La Presidente*  
Barbara Mangiacavalli

*Allegati: c.s.*